SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 25 giugno 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . Pag 2

Ministero del tesoro

DECRETO 16 giugno 1993.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 25 giugno 1993 . . . . Pag 2

DECRETO 19 giugno 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 17 gennaio 1990 . Pag 6

DECRETO 19 giugno 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 19 febbraio 1990 . Pag. 7

DECRETO 21 giugno 1993.

Indicazione, per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi e per i soggetti che operano quali meri intermediari in valuta senza assunzione di rischi in proprio (money brokers), della misura di capitale minimo inferiore a quella prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197 . . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 17 aprile 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 12

Ministero della pubblica istruzione: Conferimento de' diplomi di benemerenza per opere svolte a favore dell'educazione infantile per l'anno scolastico 1990-91 . . . . Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 29 e 30 aprile 1993: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo e ufficio del registro successioni e bollo di Messina per la disinfestazione e derattizzazione dei locali dei detti uffici;

in data 30 aprile 1993: conservatoria dei registri immobiliari e uffici del registro: bollo, demanio, ammende e successioni di Catania, per la disinfestazione e derattizzazione dei locali dei detti uffici;

in data 3 maggio 1993: ufficio del registro di Verona per la massiccia partecipazione del personale, in servizio presso il detto ufficio, ad una assemblea sindacale;

dal 4 al 7 maggio 1993: ufficio del registro di Lanciano, a causa di un incendio sviluppatosi nei locali del detto ufficio della nottata del 3 maggio c.a.;

in data 8 maggio 1993: ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la regione Sicilia, con sede in Palermo, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, degli uffici del registro, della conservatoria dei registri immobiliari e dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 29 E 30 APRILE 1993

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo;

ufficio del registro successioni e bollo di Messina.

IN DATA 30 APRILE 1993

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Catania;

ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania;

ufficio del registro successioni di Catania.

IN DATA 3 MAGGIO 1993

Regione Veneto:

ufficio del registro di Verona.

DAL 4 AL 7 MAGGIO 1993

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Lanciano.

IN DATA 8 MAGGIO 1993

Regione Sicilia:

ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la regione Sicilia, con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1993

Il direttore generale: ROXSAS

93A3672

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1993.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 25 giugno 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984,

n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare.

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 15 giugno 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 85.373 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «Certificati», al tasso d'interesse del 9% annuo lordo al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 600 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 5 anni con inizio il 25 giugno 1993 e scadenza il 25 giugno 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti.

0.6242 marco tedesco,
1.332 franco francese;
0.08784 lira sterlina:
151,8 lire italiane;
0,2198 fiorino olandese,
3,301 franchi belgi;
6.885 pesetas spagnole;
0,130 franco lussemburghese,
0,1976 corona danese;
0,008552 sterlina irlandese;
1,440 dracma greca;
1,393 escudo portoghese.

Tale base può essere modificata dalla Comunità Europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalente contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura,

b) dalle imposte sulle successioni,

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti crediti nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,50 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 22 giugno 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 25 giugno 1993.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione concertata del giorno 22 giugno 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 25 giugno 1993, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione concertata lira/ECU del giorno 22 giugno 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione concertata lira/ECU del giorno 23 giugno 1993, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto del 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 25 giugno 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 25 giugno di ciascun anno a partire dal 1994 e sino al 1998. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 25 giugno di ciascun anno dal 1994 al 1998.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1998, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1993

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

93A3646

DECRETO 19 giugno 1993

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 17 gennaio 1990.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 192002/66-AU-206 del 5 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1990, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 17 gennaio 1990, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 5 gennaio 1990, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 17 al 27 gennaio 1993, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 17 al 27 dicembre 1992;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 2.049.190.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 5 gennaio 1990, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 17 gennaio 1990 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 450.810.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 17 gennaio 1990, relativi alla scadenza del 17 luglio 1993, gravanti sul capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, vengono rideterminati in complessive L. 28.174.497.850. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1993

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

93A3647

DECRETO 19 giugno 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 19 febbraio 1990.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 192142/66-AU-208 del 7 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1990, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 febbraio 1990, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 192291 del 6 marzo 1990 e n. 192434 del 5 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 5 aprile 1990 e n. 98 del 28 aprile 1990, con cui sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) per l'importo, rispettivamente, di lire 2.000 miliardi, collocati per L. 1.660.650.000.000 e di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 7 febbraio 1990, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 19 al 28 febbraio 1993, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 19 al 29 gennaio 1993;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 4.061.510.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 7 febbraio 1990, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 febbraio 1990 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 1.599.140.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 19 febbraio 1990, relativi alla scadenza del 19 agosto 1993, gravanti sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, vengono rideterminati in complessive L. 99.942.251.900. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1993

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

93A3668

DECRETO 21 giugno 1993.

Indicazione, per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi e per i soggetti che operano quali meri intermediari in valuta senza assunzione di rischi in proprio (money brokers), della misura di capitale minimo inferiore a quella prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991. n. 197, ed in particolare l'art. 6 (elenco di intermediari operanti nel settore finanziario), comma 2, che da facoltà al Ministro del tesoro di fissare, per particolari categorie di operatori, una misura di capitale minimo inferiore a quella prevista dalla medesima disposizione;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare il capo V relativo ai consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché la circolare ministeriale del 2 marzo 1993, n. 2, e tenuta presente l'attività svolta da tali organismi di garanzia collettiva fidi consistente nella prestazione di garanzie personali o reali;

Considerata, altresì, l'attività dei soggetti che operano quali meri intermediari in valuta senza assunzione di rischi in proprio,

Attesa la necessità di provvedere in merito, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili ed esaminate le istanze avanzate dagli interessati;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

1. Per i soggetti che esercitano attività di prestazione di garanzie personali o reali per la concessione di finanziamenti da parte di enti creditizi o finanziari, esclusa ogni altra attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197 il livello minimo di capitale previsto dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto-legge viene determinato come segue:

a) L. 50.000.000 per soggetti con competenza operativa circoscritta al territorio provinciale;

b) L. 200.000.000 per soggetti con competenza operativa circoscritta al territorio regionale,

c) L. 500.000.000 per soggetti con competenza operativa estesa al territorio nazionale.

2. Ai fini del rispetto dei livelli minimi indicati al precedente comma si tiene conto del fondo di garanzia monetario effettivamente versato al netto della eventuale quota vincolata a garanzia di crediti di sofferenza.

3. Restano fermi i limiti legali di capitale previsti dal codice civile in relazione alla forma giuridica assunta.

Art. 2.

1. Per i soggetti che esercitano in via esclusiva attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio nonché attività di consulenza sulle valute, il livello minimo di capitale di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 è fissato in L. 200 000.000.

Roma, 21 giugno 1993

Il Ministro BARUCCI

93A3648

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 17 aprile 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978 n. 217

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere delle seguenti facoltà dell'Università degli studi di Firenze: medicina e chirurgia in data 20 marzo 1991 e 22 maggio 1991, giurisprudenza in data 28 maggio 1991 e magistero in data 9 luglio 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale, espressi nelle sedute dell'8 ottobre 1992 e del 19 novembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze viene ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 527 - e con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli — vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione in chirurgia odontostomatologica ed in psicologia clinica.

XLV - *Scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica*

Art. 528. — E istituita la scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in chirurgia odontostomatologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica.

Art. 529. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di nove specializzandi.

Art. 530. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 531. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e quelli in odontoiatria e protesi dentaria. Per l'iscrizione alla scuola e richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 532. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) stomatologica;

d) chirurgia speciale.

Art. 533. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

farmacologia clinica;

anestesiologia e rianimazione;

embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;

medicina legale e delle assicurazioni;

statistica applicata alla ricerca scientifica;

patologia medica.

b) Area diagnostica:

anatomia e istologia patologica.

radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale.

semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;

esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica

patologia odontostomatologica.

clinica odontostomatologica.

odontostomatologia preventiva:

parodontologia;

clinica protesica;

esercitazioni cliniche.

d) Area di chirurgia speciale:

tecniche operatorie e materiali:

chirurgia exodontica;

chirurgia endodontica:

chirurgia ortognatodontica;

chirurgia pre-protesica;

chirurgia parodontale,

chirurgia maxillo facciale;

esercitazioni cliniche.

Art. 534. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Area propedeutica:

farmacologia clinica;

anestesiologia e rianimazione;

embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale.

Area diagnostica:

anatomia e istologia patologica:

radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;

semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale.

Area stomatologica:

patologia odontostomatologica:

parodontologia.

Area di chirurgia speciale:

tecniche operatorie e materiali;

chirurgia exodontica.

II Anno:

Area propedeutica:

embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale.

patologia medica (per la patologia intersistemica).

Area diagnostica:

anatomia e istologia patologica;

radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;

semeiotica clinica odontostomatologica del distretto cervico-facciale.

Area stomatologica:

patologia odontostomatologica;

clinica odontostomatologica.

Area di chirurgia speciale:

chirurgia exodontica;

chirurgia endodontica;

chirurgia parodontale.

III Anno:

Area propedeutica:

medicina legale e delle assicurazioni;

statistica applicata alla ricerca scientifica.

Area stomatologica:

clinica odontostomatologica;

odontostomatologia preventiva;

clinica protesica.

Area di chirurgia speciale:

chirurgia ortognatodontica;

chirurgia pre-protesica;

chirurgia maxillo-facciale.

Art. 535. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei servizi specialistici e nelle strutture di ricerca afferenti alla scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finale.

XLVI - *Scuola di specializzazione in psicologia clinica*

Art. 536. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;

psicologia dell intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 537. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi. Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare ed il numero massimo degli iscritti a ciascun indirizzo.

Art. 538. — Al funzionamento della scuola concorrono la facoltà di medicina e chirurgia e il dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche.

Art. 539. — Sono ammessi alle prove per l'accesso alla scuola i laureati in medicina e chirurgia e in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 540. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psicodiagnostica;

c) psicoterapie individuali e di gruppo;

d) interventi psicologici nelle istituzioni.

Art. 541. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti

a) Propedeutica:

teorie e metodologia della psicologia clinica;

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;

psicofisiologia clinica;

psicologia sociale e dei gruppi;

genetica medica e del comportamento;

neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei tests psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

teorie e tecniche di analisi del comportamento;

teorie e tecniche di analisi istituzionale;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

psichiatria;

neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale sistemica;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno.

tecnica delle psicoterapie brevi.

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;

tecniche di intervento psicologico sui gruppi,

tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»,

tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni,

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria,

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica,

interventi psicologici negli handicap,

interventi psicologici in campo gerontologico,

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

psicosomatica;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

Art. 542. — La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con le attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato

I Anno

Propedeutica

teorie e metodologia della psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo,

genetica medica e del comportamento;

psicologia sociale e dei gruppi

Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei tests psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva.

II Anno

Propedeutica.

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicofisiologia clinica;

neurofisiologia e psicofarmacologia.

Psicodiagnostica:

teorie e tecniche di analisi del comportamento;

psichiatria,

neuropsicologia clinica;

teorie e tecniche di analisi istituzionale.

III Anno Indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale sistemica;

tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;

tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni.

IV Anno

tecnica delle psicoterapie brevi;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno.

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento,

tecniche di intervento psicologico sui gruppi;

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

interventi psicologici sull'anziano.

III Anno Indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione,

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica.

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

psicosomatica.

IV Anno:

interventi psicologici negli handicap;

interventi psicologici in campo gerontologico;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico.

Art. 543. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori: dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche, servizio diagnosi e cura USL n. 10/A, n. 10/D e n. 10/E.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare, ad ogni specializzando, un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 aprile 1993

Il pro rettore: ZAMPI

93A3636

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 27 aprile 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Cooperativa Arna Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Clemente in data 4 marzo 1986, rep. n. 42030 , reg. soc. n. 258378 tribunale di Milano - BUSC n. 12681/219595;

società cooperativa mista «Artist's Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 12 luglio 1978, rep. n. 115896, reg. soc. n. 182526, tribunale di Milano - BUSC n. 9862/161963;

società cooperativa di consumo «Mughetto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 27 giugno 1978, rep. n. 4244, reg. soc. n. 184125, tribunale di Milano - BUSC n. 9978/164301;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Multiservice 5 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Teti in data 10 novembre 1987, rep. n. 60904 , reg. soc. n. 276313, tribunale di Milano - BUSC n. 13133/230724;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova cooperativa posteggiatori e servizi N.C.P.S. - S.c.r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Lovisetti in data 1° giugno 1987, rep. n. 96312/5668, reg. soc. n. 271994, tribunale di Milano - BUSC n. 13066/229271;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Piacentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 8 novembre 1978, rep. n. 37918, reg. soc. n. 183725, tribunale di Milano - BUSC n. 9951/163428;

società cooperativa mista «Cooperativa Il Ponte Tre a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Lainati in data 15 settembre 1976, rep. n. 433758, reg. soc. n. 170957, tribunale di Milano - BUSC n. 9219/147873;

società cooperativa produzione e lavoro «Studio PFP Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Castelli in data 19 aprile 1978, rep. n. 64058, reg. soc. n. 181869, tribunale di Milano - BUSC n. 9812/160622;

società cooperativa mista «Triangolo Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Lainati in data 8 marzo 1979, rep. n. 3430, reg. soc. n. 186562 tribunale di Milano - BUSC n. 10104/167487;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di produzione e consumo S.V. Vitale e Agricola» a responsabilità limitata, con sede in Besana (Milano) costituita per rogito Mascheroni in data 8 giugno 1946, rep. n. 7534/4439, reg. soc. n. 1174, tribunale di Monza - BUSC n. 4108/9437;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuove Terre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camairago (Milano), costituita per rogito De Fino in data 12 maggio 1976, rep. n. 7923, reg. soc. n. 2676, tribunale di Lodi - BUSC n. 9146/146811;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa autotrasporti del popolo di Vaprio d'Adda - Società a responsabilità limitata», con sede in Vaprio d'Adda (Milano), costituita per rogito Notari in data 30 giugno 1945, rep. n. 55471, reg. soc. n. 49045, tribunale di Milano - BUSC n. 4243/5655;

società cooperativa di consumo «Arca» Società cooperativa a reponsabilità limitata, con sede in Brescia, costituita per rogito Grasso-Biondi in data 14 aprile 1984, rep. n. 231, reg. soc. n. 26769, tribunale di Brescia - BUSC n. 2670/205583;

società cooperativa mista «Club Azzurro - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia costituita per rogito Cogoli in data 8 settembre 1981, rep. n. 6759, reg. soc. n. 21239, tribunale di Brescia - BUSC n. 4248/185274;

società cooperativa di consumo «Cooperativa operaia desenzanese» Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Desenzano del Garda costituita per rogito Barziza in data 23 ottobre 1949, rep. n. 8780/3025, reg. soc. n. 3903, tribunale di Brescia - BUSC n. 56542;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ventimila Leghe - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lonato (Brescia), costituita per rogito Barzellotti in data 14 aprile 1981, rep. n. 24428, reg. soc. n. 20220, tribunale di Brescia - BUSC n. 2405;

società cooperativa mista «L'Ecologia è Lavoro, è Progresso sociale - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busto Arsizio costituita per rogito Vitali in data 9 marzo 1987, rep. n. 33661, reg. soc. n. 20317, tribunale di Busto Arsizio (Varese) - BUSC n. 1615/227396;

società cooperativa produzione e lavoro «Cooperativa Autotrasporti e Spedizionieri Comaschi - C.A.S.C.O. - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Como costituita per rogito Nessi in data 29 gennaio 1981, rep. n. 26435, reg. soc. n. 13345, tribunale di Como - BUSC n. 1752/182165;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro internazionale della fotografia - Società a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 1° luglio 1980, rep. n. 31788, reg. soc. n. 16503, tribunale di Venezia - BUSC n. 2137/179358;

società cooperativa di produzione e lavoro «Venezia Moderna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Semi in data 23 gennaio 1986, rep. n. 62617, reg. soc. n. 27388, tribunale di Venezia - BUSC n. 2457/219237;

società cooperativa di produzione e lavoro «CO.ME.DI. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Faotto in data 5 giugno 1985, rep. n. 51895, reg. soc. n. 26395, tribunale di Venezia - BUSC n. 2425/214727;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Darsena fra caricatori e scaricatori della Darsena di Porto Marghera a responsabilità limitata» (già «Cooperativa Epurata a responsabilità limitata»), con sede in Marghera-Venezia, costituita per rogito Pace in data 1° aprile 1947, rep. n. 25411, reg. soc. n. 5276, tribunale di Venezia - BUSC n. 714/13556;

società cooperativa di consumo «Arnia San Marco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mestre-Venezia, costituita per rogito Marelli in data 12 luglio 1976, rep. n. 32875, reg. soc. n. 12635, tribunale di Venezia - BUSC n. 1781/147710;

società cooperativa mista «La Finestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Cannaregio, costituita per rogito Faotto in data 29 maggio 1986, rep. n. 56993, reg. soc. n. 28115, tribunale di Venezia - BUSC n. 2503/225435;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sharq Centro Editoriale Traduzioni e Consulenze Operative nell'area del vicino e medio oriente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Candiani in data 17 luglio 1985, rep. n. 1453, reg. soc. n. 26557, tribunale di Venezia - BUSC n. 2445/217875;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Braccianti Edili ed Affini La Rinascente a responsabilità limitata», con sede in Ceggia (Venezia), costituita per rogito Pasqualis in data 12 ottobre 1962, rep. n. 9315, reg. soc. n. 8338, tribunale di Venezia - BUSC n. 859/75369;

società cooperativa mista «Associazione Calcio - Fossalta di Piave - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fossalto di Piave (Venezia), costituita per rogito De Mezzo in data 20 giugno 1978, rep. n. 37671, reg. soc. n. 14247, tribunale di Venezia - BUSC n. 1949/162434;

società cooperativa di produzione e lavoro «Zero Tre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martellago (Venezia), costituita per rogito Faotto in data 4 aprile 1989, rep. n. 70148, reg. soc. n. 33230, tribunale di Venezia - BUSC n. 2642/242574;

società cooperativa di consumo «Vincenzo Gagliardi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oriago-Mira (Venezia), costituita per rogito Lamagna in data 24 ottobre 1975, rep. n. 66213, reg. soc. n. 12242, tribunale di Venezia - BUSC n. 1736/143935;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Labirinto a responsabilità limitata», con sede in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Pasqualis in data 1° dicembre 1986, rep. n. 379, reg. soc. n. 28903, tribunale di Venezia - BUSC n. 2514/226752;

società cooperativa mista «Unione cooperativa imprenditori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Gramaticopolo in data 10 ottobre 1977, rep. n. 1954, reg. soc. n. 13677, tribunale di Venezia - BUSC n. 1879/156221;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Serenissima - Cooperativa Braccianti Edili - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito Ruggieri in data 18 dicembre 1965, rep. n. 3204, reg. soc. n. 9033, tribunale di Venezia - BUSC n. 872/97316;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.T.E. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 2 giugno 1982, rep. n. 218285, reg. soc. n. 2698/82, tribunale di Torino - BUSC n. 4465/192453;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio Alpes a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Caligaris in data 28 luglio 1982, rep. n. 116803, reg. soc. n. 3236/82, tribunale di Torino - BUSC n. 4493/193440;

società cooperativa mista «America - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 27 dicembre 1979, rep. n. 161219, reg. soc. n. 640/80, tribunale di Torino - BUSC n. 3933/173389;

società cooperativa di produzione e lavoro «R.A.P. Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Ansalone in data 20 maggio 1988, rep. n. 3844, reg. soc. n. 142/89, tribunale di Torino - BUSC n. 5289/238697;

società cooperativa mista «Cooperativa culturale internazionale Polivalente» Co.C.I.P. a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 3 febbraio 1977, rep. n. 4622, reg. soc. n. 716/77, tribunale di Torino - BUSC n. 3388/150403;

società cooperativa mista «Rete 5 Piemonte - Quotidiano radiofonico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Travostino in data 2 luglio 1983, rep. n. 14752, reg. soc. n. 3189/83, tribunale di Torino - BUSC n. 4632/200260;

società cooperativa mista «Cooperativa animazione sviluppo artistico - Coo.An. - A.Art. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito De Leo (coadiutore temporaneo del dott. Viscusi) in data 18 dicembre 1980, rep. n. 212855, reg. soc. n. 637/81, tribunale di Torino - BUSC n. 4172/181271;

società cooperativa di produzione e lavoro «Art. Vido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Turbil Marradi in data 9 agosto 1983, rep. n. 1419, reg. soc. n. 3272/83, tribunale di Torino - BUSC n. 4636/200478;

società cooperativa mista «Manutenzione 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito De Leo (coadiutore temporaneo del dott. Viscusi) in data 18 dicembre 1980, rep. n. 212853, reg. soc. n. 836/81, tribunale di Torino - BUSC n. 4171/181270;

società cooperativa mista «C.N.A.A.C. - Cooperativa nazionale autonoma artigiani commercianti a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 19 marzo 1987, rep. n. 234087, reg. soc. n. 2520/87, tribunale di Torino - BUSC n. 5089/227525;

società cooperativa mista S.COO.R.P. - Società cooperativa ricerche-progetti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Di Paolo in data 11 maggio 1978, rep. n. 299, reg. soc. n. 1901/78, tribunale di Torino - BUSC n. 3632/160092;

società cooperativa mista «Cooperativa Atlantide a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 26 marzo 1981, rep. n. 173261, reg. soc. n. 2011/81, tribunale di Torino - BUSC n. 4306/185926;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Nuova Informazione» a responsabilità limitata, con sede in Ciriè (Torino), costituita per rogito Sicignano in data 3 aprile 1987, rep. n. 19902, reg. soc. n. 2739/87, tribunale di Torino - BUSC n. 5094/227530.

93A3638

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di benemerenza per opere svolte a favore dell'educazione infantile per l'anno scolastico 1990-91

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991 sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è conferito per l'anno 1991 (anno scolastico 1990-91) il diploma di benemerenza di 1ª classe con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore della educazione infantile alla seguente insegnante di scuola materna statale

La Salvia Amelia - Latina

È conferito per l'anno 1991 il diploma di benemerenza di 2ª classe con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alla seguente insegnante di scuola materna statale

Concilio Anna - Salerno

È conferito per l'anno 1991 il diploma di benemerenza di 3ª classe con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile alle seguenti insegnanti di scuola materna statale

Aromantico Anna - Agrigento,

Boscarino Crocifissa - Agrigento

Rizzo Rosalia - Agrigento,

Santamaria Felicia - Agrigento

Vassallo Giuseppina - Agrigento

Zalluto Giovanna - Agrigento

Aidia M. Grazia - Salerno

Bergamo Angela - Salerno

Trotta M. Grazia - Salerno

Conversano Clorinda - Salerno

Maglio Elena - Salerno

93A3663

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300